

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati:

dr. Maria Lorena Papait - Presidente rel.

dr. Roberta Santoni Rugiu - Consigliera

dr. Nicoletta Taiti - Consigliera

nella causa iscritta al n.... /2020 RG promossa da

N.R.

Avv.ti ...

appellante/appellata incidentale

contro

S.F.

Avv. ...

appellato/appellante incidentale

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. .../2019 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 23.10.2019

all'udienza del 7.12.2021, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nel 2011 R.N. ricorreva al Tribunale di Lucca per sentirsi riconoscere il diritto, ai sensi dell'art. 230 bis c.c., alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi aziendali dell'impresa familiare intercorsa per oltre trent'anni con il coniuge F.S., iniziata nel 1972 e cessata nel febbraio 2005, avente ad oggetto la gestione dell'Hotel ... di Forte dei Marmi, con le consequenziali pronunce, ovvero l'accertamento della propria partecipazione all'impresa nella misura del 49%, il trasferimento in tale misura dei beni acquistati dal coniuge con gli utili dell'impresa e la condanna del medesimo al pagamento degli incrementi aziendali e degli utili non reinvestiti, sempre in proporzione a detta quota.

Deduceva, in estrema sintesi, che il marito nel 1972 aveva attivato l'impresa individuale S.F. per la gestione dell'azienda alberghiera, nella quale ella aveva prestato attività lavorativa (per gli acquisti, la cucina, la lavanderia, la pulizia camere) venendo poi inquadrata come collaboratrice familiare ai soli fini fiscali per la quota del 40%; che nel 1989 i coniugi avevano acquistato per quote paritarie l'immobile che ospitava l'hotel ..., successivamente ristrutturato; che i coniugi vivevano nell'albergo e la loro unica fonte di reddito derivava dall'esercizio dell'attività alberghiera; che di conseguenza tutti gli acquisti effettuati successivamente dal marito in via esclusiva sino alla cessazione dell'impresa nel 2005, sia rilevanti acquisti immobiliari in Versilia che quote societarie (della T. s.n.c.), erano stati effettuati con gli utili dell'impresa familiare e dovevano esserle imputati per la quota del 49%, così come gli incrementi dell'azienda e gli utili non distribuiti alla data di cessazione (compresi quelli dell'ultimo anno, che assumeva impiegati dal marito per l'acquisto di un immobile in M. pochi mesi dopo).

S.F. aveva contestato le pretese della N., minimizzando la sua partecipazione all'attività di gestione dell'albergo e chiedendo in via riconvenzionale il rimborso delle somme alla stessa corrisposte per l'acquisto dell'immobile ospitante l'hotel, della quota del 19% del capitale della T. s.n.c. e della quota del 40% del ... di Forte dei Marmi, eccependo inoltre l'inammissibilità della domanda della ricorrente di attribuzione di beni in proprietà, potendo in ipotesi vantare solo un diritto di credito.

Il Tribunale, assunte prove per testi e disposta CTU contabile per la quantificazione del valore dell'azienda e del suo incremento, ha così deciso:

-ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art.230 bis c.c., negata dallo S. per essere il matrimonio precedente all'entrata in vigore della norma

-ha quantificato la partecipazione della N. all'impresa familiare nella misura del 40%

-ha ritenuto che gli utili prodotti dall'impresa fossero già stati distribuiti, ciò che si desumeva dalle dichiarazioni dei redditi e dal fatto che la N. aveva effettuato in corso di impresa rilevanti acquisti, ovvero la metà dell'immobile dell'hotel ..., la quota del 19% della T. s.n.c., la quota del 40% del ... di Forte dei Marmi: la ricorrente non aveva mai negato di avere percepito le somme indicate nelle varie dichiarazioni dei redditi, mentre aveva dedotto di avere effettuato gli acquisti de quibus con proprie risorse

- ha ritenuto che nessun reddito fosse stato prodotto nell'ultimo anno dall'impresa (chiusa nei mesi invernali e cessata a febbraio 2005), con conseguente rigetto della domanda della ricorrente di riconoscimento della metà della somma spesa dal marito per l'acquisto dell'immobile di M.

-ha respinto la domanda di attribuzione della quota del 49% dei beni acquistati dallo S. in corso di impresa, dato che gli utili erano stati distribuiti, divenendo reddito personale, e ciascuno dei coniugi - in regime di separazione dei beni - ne aveva potuto liberamente disporre -ha accolto invece la domanda di attribuzione della quota (del 40%) dell'incremento del valore dell'azienda, calcolato grazie alla CTU nella differenza tra il valore attuale (Euro 504.000) ed il prezzo corrisposto dallo S. per l'acquisto (7 milioni di lire, ovvero Euro 3.615,20), quota pari ad Euro 200.153,92

In conclusione quindi il Tribunale, respinta ogni altra domanda e/o eccezione, così ha disposto:

-accerta e dichiara il diritto di R.N. di ottenere da F.S. il 40% dell'incremento di valore dell'azienda fino al 2.2.2005 e per l'effetto condanna F.S. al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 200.153,92, oltre alla rivalutazione a partire dal 2005

Condanna altresì il resistente a rimborsare alla ricorrente un terzo delle spese di lite, che si liquidano - per tale parte- in Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a. e oltre a spese di CTP. Compensa le spese per i restanti due terzi

Pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.

N.R. ha impugnato la sentenza per tre ordini di motivi:

1) per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla misura della propria partecipazione all'impresa, da quantificarsi correttamente nel 49% (e non nel 40%)

2) per erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ritenuta distribuzione degli utili, che in realtà non era avvenuta dato che il marito aveva utilizzato gli utili derivanti dall'impresa (unica sua fonte di reddito) per acquistare beni che si era intestato in via esclusiva; insisteva quindi che tali beni le fossero attribuiti pro quota, con pronuncia di trasferimento di proprietà degli immobili, o in ipotesi che S. fosse condannato al pagamento degli utili non reinvestiti in azienda quantificati in misura pari al valore degli stessi immobili (lettera D1 delle conclusioni), domanda sulla quale il primo giudice aveva ommesso di pronunciarsi

3) per erronea quantificazione del valore degli incrementi dell'impresa familiare, sia per mancato recepimento delle osservazioni del CT di parte, sia per la mancata ammissione dei mezzi istruttori, in particolare del quesito relativo al calcolo della misura degli utili non consumati per il mantenimento della famiglia, per gli acquisti o per gli incrementi aziendale. Ha quindi concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza di "...riconoscere il diritto della signora R.N. alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi aziendali dell'impresa familiare descritta in narrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 bis c.c., e quindi accertare in favore della medesima ricorrente:

A) il diritto di proprietà, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2653, comma 1, n. 1 c.c., per la quota pari al 49% dell'intero, o per la diversa quota che risulterà di giustizia, sui seguenti immobili: ...segue elenco di n.25 immobili, fabbricati o terreni, siti in F. dei M. o in S., con estremi di identificazione catastale

B) il diritto di proprietà sulle quote società T. di S.F. & C. S.n.c. (già T. di G.U. S.n.c.) con sede in F. dei M., Via G. C., 45, cod.fisc. (...), per un'ulteriore percentuale rispetto a quella già posseduta pari al 24,50%(= al 49% della quota del 50% acquistata dal signor S. con gli utili dell'impresa familiare), o pari a quella diversa che risulterà di giustizia, dell'intero capitale sociale;

C) il diritto al 49%, o alla diversa percentuale che risulterà di giustizia, degli incrementi dell'azienda dell'impresa familiare che saranno quantificati in corso di causa;

D) il diritto al 49%, o alla diversa percentuale che risulterà di giustizia, degli utili dell'impresa familiare non reinvestiti per incrementi e acquisti, calcolati al netto dei costi di mantenimento della famiglia e così come saranno quantificati in corso di causa;

e per l'effetto

A1) attribuire e così trasferire alla signora R.N. il 49%, o la diversa quota che risulterà di giustizia, della piena proprietà degli immobili indicati sub A);

B1) attribuire e così trasferire alla signora R.N. il 24,50%, o la diversa percentuale che risulterà di giustizia, delle quote del capitale sociale della società T. di S.F. & C. S.n.c. (già T. di G.U. S.n.c.) con sede in F. dei M., Via G. C., 45, cod. fisc. (...), oggi detenute dal signor F.S.;

C1) liquidare in denaro gli incrementi dell'azienda familiare, accertati dal ctu in Euro 497.000,00 (quattrocentonovantasettemila/00) o quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia e conseguentemente condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente il 49% degli stessi, ovvero la diversa percentuale dei medesimi che risulterà di giustizia, e in subordine

D1) condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente il 49%, o la diversa percentuale che risulterà di giustizia, degli utili dell'impresa familiare non reinvestiti per incrementi e acquisti, calcolati al netto dei costi di mantenimento della famiglia, così come quantificati in misura quanto meno pari al valore degli immobili descritti sub. A.

Il tutto, sulle somme oggetto di condanna, oltre rivalutazione monetaria dal 2 febbraio 2005 al giorno di pubblicazione della sentenza e oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 2 febbraio 2005 al giorno del pagamento effettivo.

Voglia, altresì, l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere la/e domanda/e riconvenzionale avanzata da parte convenuta in quanto infondata in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

In via istruttoria insiste nell'ammissione di tutte le richieste avanzate e non accolte con particolare riferimento alla richiesta di CTU volta ad accertare "il valore degli utili provenienti dall'esercizio dell'impresa familiare percepiti dal sig. S. e non consumati per il mantenimento della famiglia, per gli acquisti o per gli incrementi aziendali" richiesta già nel ricorso introduttivo ."

S.F. ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato e proposto a sua volta impugnazione incidentale:

a) per ottenere la riduzione della quota di partecipazione della N. all'impresa familiare quantomeno nella misura del 30%

b) per far dichiarare in ipotesi l'inammissibilità della domanda di trasferimento di diritti immobiliari

c) per ottenere in ipotesi la compensazione di quanto dovuto alla N. con le somme da lui versate in corso di impresa familiare per complessivi Euro 415.747 (per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile Hotel ..., della quota del 19% della T. s.n.c., della quota del 40% del ...), somme da intendersi come distribuzione di utili dell'impresa e comunque computate e compensate con eventuali controcrediti della N. a titolo di utili/partecipazione in beni in proporzione all'attività prestata nell'impresa del marito; in proposito riproponendo le difese relative all'eredità materna di

L. 150.000.000 ricevuta nel 1990 e al lavoro personale da lui prestato per la ristrutturazione degli immobili acquistati

d) per ottenere il ricalcolo dell'incremento del valore dell'azienda alla cessazione dell'impresa, per la necessità di considerare la somma a suo tempo da lui pagata di L. 14.000.000 (e non L. 7.000.000) e di attualizzare al 2005 il valore del costo di acquisto del 1971 (come da conteggio effettuato dal proprio CT di parte, già in primo grado chiesto al CTU) con conseguente corretta determinazione del differenziale di valore pari ad Euro 399.992, somma sulla quale calcolare la quota di spettanza della N..

Ha quindi così concluso: "1) respingere integralmente l'impugnazione avversaria e i motivi di appello proposti in quanto infondati in fatto e diritto per tutti i motivi esposti con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione della domanda proposta dalla signora R.N.;

2) in via di appello incidentale:

2.1) ridurre alla quota del 30% o a quella minore quota ritenuta di giustizia il diritto di R.N. sulla impresa familiare con conseguente riduzione dell'incremento di valore dell'azienda fino al 2.2.2005 e di ogni eventuale somma in via denegata accertata quale credito della stessa nei confronti del sig. F.S.;

2.2) riformare la sentenza di primo grado in punto di determinazione del differenziale tra il valore dell'impresa familiare al 1971 ed al 2005 con conseguente modifica della liquidazione dell'incremento dell'azienda sotto i due seguenti profili: a) determinare il valore iniziale ed il prezzo di acquisto dell'impresa al 1971 nell'importo di L. 14.000.000 ossia Euro 7.230,40; b) attualizzare al 2005 l'importo individuato quale valore/prezzo pagato nel 1971 nella misura richiesta di L. 14.000.000 (Euro 7.230,40) e/o in quella determinata giudizialmente;

3) in via di riproposizione delle eccezioni assorbite e/o in via di appello incidentale

Voglia accertare che la signora R.N. ha ricevuto dal sig. F.S. somme di denaro nella misura di Euro 415.747,00 (Euro 193.671,00 + Euro 98.126,8 + Euro 123.950,00) da ricondursi a ripartizione di utili e comunque da computare e compensare con le somme eventualmente accertate in favore della ricorrente appellante.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari...

In via istruttoria: ci si oppone all'istanza avversaria come esposto in atti e si chiede ammettersi integrazione della CTU affinché: a) si proceda alla attualizzazione del prezzo iniziale di Euro 7.230,40 dell'azienda dal 1971 al 2005; b) venga accertato il valore dei beni acquistati da R.N. con gli utili e somme provenienti dal sig. S. siccome documentati in corso di causa

Nelle note finali di trattazione scritta le parti hanno replicato alle difese avversarie, l'appellante N. ha anche eccepito l'inammissibilità della domanda sub (...) di S. laddove dice "da ricondursi a ripartizione di utili".

Secondo il Collegio gli appelli delle parti relativi alla quota di partecipazione all'impresa familiare della N. sono infondati, essendo corretta la misura del 40% stabilita dal primo giudice, mentre sono da accogliere le contestazioni della N. relative alla mancata distribuzione degli utili dell'impresa nel corso della stessa e al diritto di vedersi riconoscere la partecipazione agli acquisti effettuati con detti utili, sia quanto agli immobili che alla quota della T. s.n.c. acquistata dallo S., che si ritengono attribuibili alla N. in proprietà, per l'ammissibilità della relativa domanda. Per contro -in accoglimento dell'appello incidentale di S. e/o di sue domande rimaste assorbite - nella regolazione dei rapporti tra le parti, secondo le rispettive quote di titolarità nell'impresa, devono considerarsi le somme utilizzate per l'acquisto da parte della N. della propria quota del 19% della T. s.n.c. e per l'acquisto del 40% del ... di Forte dei Marmi, poiché sempre derivanti da utili dell'impresa familiare, mentre non rilevano quelle impiegate per l'immobile dell'Hotel ..., che i coniugi hanno voluto cointestarsi al 50% in parti uguali e indivise come da atto di acquisto nel 1989. Infine, quanto all'incremento del valore dell'azienda, si ritiene fondato l'appello di S. per entrambi i motivi dedotti e quindi, non essendo stato contestato il conteggio relativo all'attualizzazione al 2005 del prezzo di acquisto pagato da S., ne deriva il riconoscimento alla N. dell'importo di Euro 160.000, calcolato secondo la quota del 40%, sul quale operare la compensazione di quanto dalla stessa dovuto all'ex coniuge in ragione della regolazione dei rapporti di cui si è appena detto.

Non è stata oggetto di appello ed è quindi passata in giudicato la decisione del Tribunale relativa agli utili del 2005 con i quali sarebbe stato acquistato da S. l'immobile di M., ovvero il rigetto della domanda di riconoscimento alla N. della metà dell'importo di acquisto.

Come anticipato, si ritiene corretta la misura del 40% di partecipazione della N. all'impresa familiare ex art.230 bis c.c. sulla base delle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che entrambi i coniugi prestavano in modo continuativo e assiduo la propria attività nella gestione dell'albergo, che era aperto dalle feste pasquali a fine ottobre e forniva servizio a "pensione" agli ospiti che sono via via aumentati negli anni a fronte dell'ampliamento della struttura.

E' dimostrato infatti che inizialmente vi erano circa 20 camere e dopo un rilevante intervento di ristrutturazione negli anni'90 salirono a circa 44 (docc.56,57,58 relativi alle concessioni edilizie) e che veniva offerto servizio di pensione completa, ovvero colazione pranzo e cena, per un numero inizialmente di circa 40 persone e poi raddoppiato dopo l'ampliamento (cfr. testimonianza del figlio A.S. che lavorava nell'albergo come portiere).

E' dimostrato inoltre che la famiglia viveva nell'albergo nel periodo di apertura della struttura.

Quanto ai compiti dei coniugi, che già in precedenza lavoravano in un albergo come dipendenti (lui come portiere, lei addetta alle camere), è emerso che S.F. si occupava della direzione e organizzazione dell'hotel, con relativi poteri decisionali; della attività di reception e rapporti con i clienti, parlando diverse lingue, quindi raccoglieva e gestiva le prenotazioni e le varie richieste della clientela, dava indicazione alle cameriere circa la sistemazione delle camere secondo le prenotazioni e dava direttive al personale di sala e cucina circa il numero dei pasti da preparare e la composizione dei tavoli; si occupava dell'attività di promozione e dei rapporti con enti esterni (es. ufficio turistico), degli aspetti di amministrazione e contabilità, oltre che finanziari dell'attività, nonché della manutenzione della struttura dell'albergo e dei suoi arredi.

Mentre la moglie N.R. si occupava di gestire e organizzare la cucina dell'hotel, di rifornire la cucina delle derrate alimentari, degli acquisti in genere, di svolgere concretamente mansioni di cuoca, di effettuare e/o dirigere il servizio di pulizia delle camere e degli spazi comuni, del servizio di lavanderia della biancheria e del tovagliame. Dati i compiti e le relazioni col personale, svolgeva quindi mansioni anche di direzione e gestione autonoma, e non meramente esecutive, pur non avendo poteri di decisione sull'organizzazione e la direzione dell'impresa, peraltro pacificamente spettanti al titolare. Ma aveva senz'altro la responsabilità di garantire i servizi che le competevano, principalmente cucina, pulizia e lavanderia.

Sono in proposito chiari i testi dipendenti storici dell'hotel:

F.M. (cameriera): "La Sig.ra in albergo supervisionava il lavoro di tutti i dipendenti sia in sala, dove controllava il mio lavoro, e nelle camere che faceva anche lei ed in cucina dove le collaboravano un lavapiatti ed un aiuto cuoco. Il Sig. F. stava in reception, controllava il mio lavoro e mi diceva come allestire i tavoli, mi comunicava gli arrivi e le partenze. C'era anche un portiere di notte. Ricordo che quando venivano i rappresentanti dei tortellini parlavano con la R. e sempre lei si occupava di andare al mercato per la spesa. F., invece, ci pagava gli stipendi e i turni venivano fissati e stabiliti con entrambi. La lavanderia veniva gestita dalla Sig.ra N..

M.P. (portiere): "*La Sig.ra R. si occupava degli acquisti per la cucina, delle biancherie. La lavanderia era gestita dalla Sig.ra R. che se ne occupava. Il lavoro di preparazione di tutto l'albergo era fatto dalla Sig.ra R. la quale provvedeva anche a sistemare le camere quando le cameriere erano assenti. La Sig.ra R. era sempre in albergo come il Sig. F.. F. si occupava di tenere i contatti con l'ufficio turistico di Forte dei Marmi e di comunicare le eventuali disponibilità delle camere, ci pagava lo stipendio. Il mio turno era gestito da F. mentre i camerieri di sala facevano riferimento alla Sig.ra R. per i turni per coordinarsi con la cucina.*"

G.P. (cuoco): "*R. si occupava di tutto, della sala, della cucina, della spesa, della lavanderia....La Sig.ra N. si occupava di tutto quello che riguarda il "dietro" dell'albergo e cioè cucina, lavanderia, faceva le spese,*

collaborava con le ragazze che facevano riferimento a lei per i problemi che riguardano lo stirare, il tovagliato; lei stava dietro e sul davanti stava invece il sig. F. che dava le mansioni al personale dei piani; le competenze di R. e F. erano divise come ho detto; gli stipendi, ad esempio, li pagava F."

Anche per N.R., fornitore, la signora N. "*...stava normalmente in cucina a fare la cuoca. ...per quanto ne so io, si è sempre occupata della cucina, mentre F. stava in portineria*". Ugualmente il figlio della coppia A. ha confermato che la funzione principale della madre era quella di assicurare il servizio di cucina e lavanderia "*La funzione principale di mia madre era lavorare in cucina ed effettuare gli acquisti per la cucina, verificava se mancava qualche fornitura o materiale in albergo...Il servizio lavanderia veniva effettuato all'interno dell'albergo e se ne occupava mia madre, che ne era la responsabile di quel servizio, poiché le cameriere andavano via di norma alle 14.00*".

Ha inoltre ben delineato l'evolversi dei compiti dei genitori nel tempo, con il crescere dell'attività e l'assunzione di nuovo personale in supporto alle mansioni svolte da entrambi (lui stesso lavorava in portineria, collaborando evidentemente col padre): "*All'inizio l'albergo aveva all'incirca ventidue camere e intorno agli anni '90 le camere sono diventate quarantaquattro. L'albergo è sempre stato un tre stelle. Prima della ristrutturazione avevamo: due/tre camerieri in sala, due/tre cameriere ai piani e mia mamma integrava il lavoro delle cameriere ai piani al bisogno e un portiere di notte. In cucina c'era mia madre con un lavapiatti ed è rimasta da sola sino alla ristrutturazione. Abbiamo fatto sempre pensione completa come si usava in quel periodo. Dopo la ristrutturazione il personale è stato incrementato sostanzialmente. In cucina è stato preso un aiuto cuoco e i camerieri facevano un po' di presala.*"

L'appellante N. contesta la valutazione del Tribunale poichè avrebbe erroneamente dato rilievo ai poteri dello S. di gestione dell'impresa (in ogni caso di competenza dell'imprenditore), al fatto che l'apporto della N. in ambito familiare era limitato poiché la famiglia viveva in albergo (ma solo nei mesi di apertura, per il resto occupandosi della casa della famiglia e delle altre proprietà, come riferito dal figlio), al fatto che col tempo l'attività della N. era andata diminuendo per l'aumento del personale dipendente (come peraltro per lo stesso S., che aveva visto diminuire l'impegno alla reception per la presenza di collaboratori durante il giorno e di un portiere di notte).

L'appellante incidentale S. rimarca il proprio ruolo di direzione e di iniziativa imprenditoriale e minimizza quello dell'ex moglie per le ragioni indicate dal primo giudice, che a suo parere avrebbe preso una decisione non pienamente consequenziale rispetto alle premesse che avrebbero imposto una quantificazione bel al di sotto del 40%, quantomeno al 30%.

L'art.230 bis c.c. stabilisce che "*il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare...partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato*", elementi in base ai quali dunque va effettuata la valutazione.

Nel caso di specie, circa la quantità del lavoro, stando all'istruttoria entrambi i coniugi nel periodo di apertura dell'hotel lavoravano in modo continuativo e assiduo nella gestione quotidiana della struttura, con i compiti sopra evidenziati, mentre nel restante periodo dell'anno si occupavano di attività diverse, ovvero S. principalmente della manutenzione e ristrutturazione (anche) degli immobili via via acquistati con i proventi della gestione dell'hotel ..., la moglie N. invece si occupava della casa familiare e delle altre proprietà (cfr. teste A.S. ""Si chiudeva a fine ottobre e si riapriva intorno al periodo pasquale. Chiuso l'albergo mia madre si occupava della casa, che avevamo comprato, e delle altre proprietà.").

I testi B. e V., indotti dalla difesa S., hanno confermato che quest'ultimo quando l'albergo era chiuso seguiva le opere di ristrutturazione delle proprietà (hotel ..., ex Albergo ... a Forte dei Marmi, U. a S.), lavorando anche di persona come manovale e trasportando il materiale, ma ugualmente la moglie - nello stesso periodo di chiusura dell'albergo - si occupava come detto della casa familiare ed evidentemente delle esigenze domestiche e della famiglia, e anche delle altre proprietà, che in genere d'estate venivano affittate e dovevano essere mantenute per la stagione estiva, oltre al fatto che anche lei se del caso andava a controllare i lavori nei cantieri (teste V. *"Qualche volta anche la signora N. capitava a vedere quello che si faceva. La signora N. non lavorava sul cantiere, guardava quello che si faceva... la ricorrente veniva lì da sola a guardare"*).

L'impegno lavorativo profuso dai coniugi dal punto di vista quantitativo appare pertanto del tutto analogo.

Circa la qualità del lavoro, pur prescindendo dai compiti di direzione e organizzazione dell'impresa propri del titolare S., l'attività di quest'ultimo risulta in ogni caso più impegnativa e dispiegata in diversi ambiti, rispetto a quella della moglie, visto che era comunque lui ad avere ed esercitare poteri di decisione anche nel settore gestito dalla N. e al relativo personale, e si occupava anche di aspetti ulteriori rispetto alla gestione dell'albergo, per l'attività di promozione, i rapporti con enti e soggetti esterni, la direzione e gestione del personale, gli aspetti finanziari ecc., anche con riguardo agli investimenti degli utili, agli acquisti immobiliari, alle ristrutturazioni e sistemazioni degli immobili.

Ciò posto, valorizzandosi in favore di S. tale ultimo dato, si conferma come corretta l'entità della quota di partecipazione della N. nel 40%, coincidente con quella dichiarata a fini fiscali e contributivi.

Venendo al secondo motivo dell'appello principale, la N. contesta che gli utili dell'impresa familiare, che costituivano pacificamente l'unica fonte di reddito per entrambi i coniugi, siano stati distribuiti come invece ritenuto dal Tribunale, che ha desunto la circostanza dalle dichiarazioni dei redditi, dal fatto che la N. non abbia mai negato di avere ricevuto gli utili ivi indicati anno per anno, che abbia effettuato acquisti di beni con risorse proprie che non potevano che derivare da utili dell'impresa familiare.

Sostiene infatti l'appellante che le dichiarazioni dei redditi attestano semplicemente l'imputazione del reddito al collaboratore familiare, ma non la sua effettiva corresponsione (ex art.5 comma 4 D.P.R. n. 917 del 1986, oltre giurisprudenza richiamata e Circolare Ministero delle Finanze n.40/1976); che ella ha agito in giudizio sul presupposto del mancato pagamento degli utili, che S. non aveva mai eccepito di averle corrisposto, così come non aveva contestato di non averle attribuito i beni acquistati con gli utili comuni, che si era intestato in via esclusiva incombendo su di lui l'onere della prova in materia di adempimento degli obblighi del titolare dell'impresa familiare, così come la prova di un patto per la distribuzione periodica degli utili, presumendosi altrimenti il reimpiego anno per anno nell'attività dell'impresa (Cass. 27966/2018, Cass.17057/2008).

Quanto agli acquisti da lei effettuati (metà dell'immobile dell'hotel ... nel 1989, quota del 19% della T. snc nel 2003, quota del 40% del ... nel 1999), evidenzia in primo luogo gli acquisti ben più numerosi e di più rilevante valore effettuati in via esclusiva dal marito, come documentati in atti (docc.5-18 prodotti da ricorrente), pagati necessariamente con utili dell'impresa familiare, come le relative opere di ristrutturazione, ovvero:

-nel 1977 complesso immobiliare denominato "Albergo ..." in Forte dei Marmi, dapprima locato e poi negli anni'90 trasformato in 7 unità immobiliari (4 appartamenti, una villetta, 2 fondi commerciali)

-nel 1995 compendio immobiliare in S. - località U., fabbricati rurali e vari appezzamenti di terreno

-negli anni 1998/1999/2000 ulteriori immobili, ovvero terreni e fabbricati abitativi in S. -località C., con successive ristrutturazioni e trasformazioni in quattro unità abitative

- nel 2004 ulteriori immobili in S. -località C., frazione Q., terreni e un fabbricato abitativo successivamente ristrutturato e ampliato, al quale seguiva nel febbraio 2005 l'affitto dell'azienda dell'Hotel ... alla società s.a.s. di S.P. - con cessazione dell'impresa familiare - e l'acquisto pochi mesi dopo dell'immobile ad uso abitativo in M., poi venduto nel 2010

A ciò aggiungasi - oltre alla metà dell'immobile dell'Hotel ... acquistato in comproprietà con la moglie nel 1989 - l'acquisto di quote societarie, ovvero

-nel 2002 la quota del 50% della società T. di G.U. s.n.c. (proprietaria di un fabbricato ad uso alberghiero di 935 mq. in Forte dei Marmi), mentre alla N. veniva intestata nel 2003 la quota del 19%.

Quindi, rilevato che i coniugi avevano avuto come unica fonte di reddito l'attività alberghiera e il marito non aveva affatto dimostrato di avere ricevuto in eredità dalla madre la somma di L. 150 milioni come sostenuto, ne conseguiva che tutti gli acquisti in questione erano stati effettuati necessariamente con gli utili dell'impresa familiare e quindi le competevano ex art.230 bis c.c. nella misura della propria quota di partecipazione, con attribuzione in proprietà e relativo trasferimento (come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, come da sentenze n. 7007/2015 e n.6559/1990), e in ipotesi liquidazione in misura pari al loro valore.

L'appellato S. ritiene invece corretta la decisione del Tribunale, ovvero che gli utili sono stati ripartiti come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi e dagli acquisti fatti dalla N., ovvero:

-nel 1989 acquisto della quota della metà dell'immobile dell'Hotel ... in comproprietà col marito, pagato con utili dell'impresa nella misura -quanto alla N.- di Euro 193.671 (L. 375.000.000)

-nel 2003 acquisto del 19% della T. s.n.c. per l'importo di Euro 98.129,80

-nel 1999 acquisto del 40% del ... di Forte dei Marmi per l'importo di Euro 123.950 (L. 240.000.000).

Ritiene che in ogni caso dette somme (complessivi Euro 415.747) siano da compensare con quanto riconosciuto dovuto alla N., che la domanda di trasferimento dei diritti sugli immobili e sulle quote societarie sia inammissibile, in linea con la dottrina secondo cui il diritto di partecipazione del familiare ai beni acquistati ex art.230 bis c.c. si configura come diritto di credito, che deve inoltre considerarsi l'eredità ricevuta dalla madre e l'apporto di lavoro personale da lui dato alla trasformazione e ristrutturazione degli immobili acquistati, nel periodo di chiusura dell'albergo, per il supporto ai muratori in attività di manovalanza e trasporto di materiale come confermato in istruttoria dai testi B. e V..

Secondo il Collegio l'appello della N. è fondato, nel senso che le dichiarazioni dei redditi dimostrano solo l'imputazione degli utili, ma non la loro materiale corresponsione al collaboratore familiare; che spettava al titolare dell'impresa S. dimostrare l'avvenuto pagamento degli utili alla moglie, trattandosi di obbligo su di lui incombente, con relativo onere della prova dell'adempimento, mentre l'inadempimento costituiva fatto presupposto dell'azione promossa dalla N. per vedersi riconosciuto - appunto - il diritto di partecipazione agli utili e ai beni acquistati con gli utili dell'impresa, così che sarebbe stato onere del resistente, nella propria memoria di costituzione, allegare l'avvenuto adempimento e darne dimostrazione (cfr. Cass. 27966/2018 secondo cui "In tema di impresa familiare....sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti "pro quota" a ciascun partecipante", rilevando peraltro anche Cass.5224/2016 secondo cui i proventi dell'impresa "...in assenza di un patto di distribuzione periodica, non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni."

L'onere della prova della distribuzione degli utili alla N. risulta assolto solo in minima parte, dato che - a fronte di una assai rilevante produzione di utili, come può presumersi dai numerosi e rilevanti acquisti con gli stessi effettuati, come sopra elencati e documentati in atti, con relativi costi di ristrutturazione, dato che i coniugi non avevano altre fonti di reddito, né è provato che S. abbia ricevuto 150 milioni di lire in eredità dalla madre - la N. grazie a detti utili ha acquisito solo i tre beni sopra elencati, il primo dei quali peraltro con atto nel quale le parti si riconoscevano la proprietà indivisa dell'immobile acquistato sede dell'Hotel ..., al 50% ciascuno, con pattuizione che qui non

può essere modificata, in assenza peraltro di domanda, mentre l'attribuzione della somma di Euro 193.671 utilizzata per l'acquisto nel 1989 può valere come ripartizione di utili, al pari dell'analogo importo di utili utilizzato dallo S. per l'acquisto della propria metà dell'immobile, non certo come somma da porre in compensazione con crediti della N..

Per il resto, gli importi relativi agli altri due acquisti intestati alla N. non esauriscono certo la quota del 40% degli utili prodotti dalla impresa familiare nella sua durata ultratrentennale e possono (solo) considerarsi nella regolazione dei rapporti tra le parti, in base alle domande proposte, nei termini che seguono.

Sussiste quindi il diritto della N. - in assenza di utili da distribuire al momento della cessazione dell'impresa - di vedersi riconoscere la partecipazione ai beni acquistati con detti utili, nella misura del 40 %, che secondo il Collegio può realizzarsi con l'attribuzione della relativa quota in proprietà come richiesto dalla parte, essendo del tutto ammissibile la relativa domanda sulla base della giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione.

Con la sentenza 7007/2015 il giudice di legittimità ha infatti chiaramente stabilito che non esistono in materia preclusioni a trasferimenti della proprietà di beni, anche immobili, statuendo che: "In tema d'impresa familiare, la cognizione del giudice del lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., non è circoscritta all'accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall'art. 230 bis cod. civ. ma comprende la domanda con la quale un coniuge previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare con l'altro coniuge, chiedi, ai sensi della disposizione citata, l'attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell'impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna (conformi Cass.6559/1990, Cass.158/1990).

Né la parte appellata ha argomentato la fondatezza del diverso orientamento sostenuto da parte della dottrina, secondo cui il collaboratore familiare sarebbe titolare solo di un diritto di credito ma non potrebbe vedersi assegnare in giudizio la proprietà di beni, a fronte peraltro della chiara lettera dell'art.230 bis c.c. secondo cui il familiare che collabora nell'impresa "partecipa...ai beni acquistati" con gli utili dell'impresa.

Può pertanto riconoscersi alla N. la comproprietà dei beni immobili di cui alla lettera A) delle conclusioni per la quota del 40% alla stessa spettante e disporsi il trasferimento di proprietà in suo favore.

Quanto alla quota dello S. della T. s.n.c., che la N. chiede attribuirsi in proprietà nella misura della propria quota, dalla documentazione prodotta si trae che nel 2002 S. ha acquistato da G. la quota del 50% della società, mentre nel 2003 sono state acquistate le ulteriori quote dell'1% (S.), del 19% intestata alla moglie N.R. e del 30% intestata al figlio S.A. (doc.13 ricorrente e doc.4 resistente in primo grado), acquisti fatti anch'essi per quanto detto con utili dell'impresa familiare (mentre il mutuo al quale fa riferimento la difesa S., di cui al doc.5 prodotto, non prova nulla di diverso, essendo un finanziamento alla società stessa).

La quota complessiva dei due coniugi è quindi del 70% e, secondo la misura della partecipazione della N., a lei sarebbe spettato il 40% di detta quota, pertanto - oltre al 19% già attribuitole nel 2003 - le deve essere attribuita l'ulteriore quota del 9% (così da raggiungere la quota complessiva del 28%), da sottrarre dalla quota dell'ex marito, che si riduce quindi al 42%, così parificandosi le quote detenute nella società alle quote di partecipazione all'impresa familiare.

Quanto all'importo di Euro 123.950 utilizzato per l'acquisto della quota della N. del 40% del ... di Forte dei Marmi, trattandosi di utili dell'impresa familiare il 40% di detto importo, pari ad Euro 49.580, era di competenza della N., mentre il 60%, pari ad Euro 74.370, di competenza del titolare dell'impresa S.F., quindi da restituire al medesimo, con compensazione rispetto a quanto dovuto alla N. (di cui infra).

Dai documenti prodotti dal resistente in primo grado (docc.6 e 6 bis, preliminare di vendita e integrazione) risulta che S.F. e N.R. promettevano di acquistare "in proprio, persona o ente o società da nominare all'atto del rogito notarile" l'esercizio pubblico di stabilimento balneare "..." al prezzo di L. 1.400.000.000, aumentato di ulteriori 200 milioni, esercizio poi acquistato al rogito dalla società "Principe di A.S. & C. s.a.s." di cui A.S. è socio accomandatario con quota del 60% e la madre N.R. socio accomandante con la quota del 40%. Si tratta quindi comunque di una acquisizione della N., effettuata con utili dell'impresa familiare.

Viste le precedenti argomentazioni e decisioni, resta assorbito il motivo di appello della N. sub (...) laddove lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di cui alla lett. D1 delle conclusioni, formulata dalla ricorrente in subordine, per il caso di rigetto della domanda di trasferimento in proprietà degli immobili di cui alla lett. A, così come inutile si appalesa la CTU richiesta nelle istanze istruttorie, comunque ampiamente esplorativa.

Passando infine ai motivi di appello relativi all'incremento di azienda (terzo motivo dell'appello N. e motivo d) dell'appello incidentale S.), l'impugnazione della N. va respinta per quanto appena detto, con riguardo alla CTU non ammessa in primo grado, mentre è del tutto generica e non argomentata la deduzione del mancato recepimento delle osservazioni del CT di parte alla CTU svolta in primo grado sull'incremento del valore dell'azienda.

E' invece fondato a parere del Collegio l'appello di S.F., volto al ricalcolo di detto incremento, per entrambi i motivi dedotti, ovvero per la necessità di considerare la somma a suo tempo da lui pagata nel 1971 per l'acquisto dell'azienda, di L. 14.000.000 e non L. 7.000.000 come ritenuto dal Tribunale, e di attualizzare al 2005 il valore del costo di acquisto del 1971.

Circa il primo, il Tribunale ha motivato che S. aveva dimostrato solo il pagamento di 7 milioni di lire, grazie alla quietanza prodotta (doc.1 resistente in primo grado), ma in realtà è stato provato in giudizio il pagamento della somma di 14 milioni di lire, che il resistente aveva indicato in memoria come prezzo complessivo dell'acquisto, di cui metà pagato dalla madre A.P. presso lo studio del rag. S.M., e metà pagato da lui.

Infatti il rag. M., commercialista di entrambe le parti per tutto il tempo in cui hanno gestito l'hotel ..., sentito come teste, ha riferito che nel gennaio 1972 F.S. e la madre A. si incontrarono nel suo studio con la parte venditrice E.V. "...per trattare il trasferimento dell'attività Hotel ... all'epoca condotta dalla sig.ra V.. La trattativa si concluse con l'accordo sulla somma di 14 milioni di lire e mi pare di ricordare che 7

milioni li corrispose la madre di S. e gli altri 7 milioni erano un credito che S. aveva maturato a favore della V. lavorando nell'albergo come direttore".

Né la difesa N. ha mai contestato che il prezzo totale fosse di 14 milioni di lire, nè ha sostenuto di avere versato lei stessa la parte residua, cosicché è del tutto ragionevole concludere che fu S. a farsi carico dell'intero prezzo di acquisto.

Circa il secondo, si ritiene corretto che detto importo debba essere attualizzato alla data di cessazione dell'impresa nel 2005, dovendosi mettere a confronto valori omogenei come da osservazioni del CT di parte della difesa S., che il CTU non ha recepito con motivazione del tutto generica che non appare pertinente nel caso in esame (facendo vago riferimento alla dottrina aziendalistica e fiscale).

L'attualizzazione del prezzo iniziale (14 milioni di lire, pari ad Euro 7.230,40) dal 1971 al 2005 - come da calcolo dell'appellato non contestato dalla N. - ammonta ad Euro 104.169, con la conseguenza che il differenziale di valore dell'azienda ammonta ad Euro 399.992, arrotondabili ad Euro 400.000, in luogo degli Euro 497.000 calcolati dal CTU.

Ne deriva pertanto che la quota del 40% di spettanza della N. si determina in Euro 160.000, in luogo della somma di Euro 200.153,92 stabilita dal primo giudice.

Come anticipato, detto importo può compensarsi col credito riconosciuto allo S. pari ad Euro 74.370 relativo all'acquisto del

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra appaiono inutili le istanze istruttorie avanzate dalla parte S..

Infondata infine l'eccezione della difesa N. di inammissibilità della domanda sub (...) di S. laddove dice "da ricondursi a ripartizione di utili", considerato che secondo l'impostazione della stessa ricorrente nella regolazione dei rapporti tra le parti gli acquisti di entrambi vanno considerati come effettuati con utili derivanti dall'impresa familiare, in assenza di altre fonti di reddito.

Visto l'esito finale della causa, che vede la parte S. prevalentemente soccombente, si compensano le spese processuali dei due gradi nella misura di 1/3 e si condanna detta parte a pagamento alla N. dei 2/3 delle spese, che si liquidano nello scaglione di valor indeterminabile/complessità media, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento degli appelli delle parti in parziale riforma della sentenza appellata, confermata la misura del 40% della partecipazioni di N.R. all'impresa familiare con S.F. - dichiara N.R. comproprietaria, per la quota del 40%, dei seguenti immobili acquistati con i proventi dell'impresa familiare, disponendone il trasferimento in suo favore pe detta quota:

1. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 45, piano 1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 7,5, rendita Euro 1.359,24;

2. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 45, piano 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 8, rendita Euro 1.450,21;

3. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 43, piano T, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 6, rendita Euro 907,93;

4. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 45, piano T, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), consistenza 55 mq, rendita Euro 4.573,23;

5. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 45, piano T, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), consistenza 98 mq, rendita Euro 8.148,66;

6. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 45, piano T-1-2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 9, rendita Euro 1.631,49;

7. porzione di fabbricato posto in F. dei M., Via G. C., 45, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di F. dei M. alla foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 9, rendita Euro 1.631,49;

8. fabbricato posto in S..., località Uccelliera, 16, piano T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di S. al foglio (...), dalla particella (...), classe (...), categoria(...), vani catastali 2,5. rendita Euro 68,17;

9. fabbricato posto in S..., località Uccelliera, 988, piano T-1-2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di S. al foglio (...), dalla particella (...), sub (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 12. rendita Euro 1.363,45;

10. porzione di fabbricato posto in S..., località Uccelliera, piano S1-T-1, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di S. al foglio (...), dalla particella (...), sub (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 7,5 rendita Euro 408,65;

11. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), bosco ceduo, classe (...), superficie are 03 ca 60, reddito dominicale Euro0,09, reddito agrario Euro 0,02;

12. fabbricato posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...), dalla particella (...), fabbricato rurale, superficie are 00 ca 53;

13. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), vigneto, classe (...), superficie are 12 ca 35, reddito dominicale Euro 7,33,reddito agrario Euro 4,15;

14. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), bosco alto, classe (...), superficie are 06 ca 20, reddito dominicale Euro 0,42,reddito agrario Euro 0,03;

15. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...), dalla particella (...), uliveto, classe 3, superficie are 02 ca 20, reddito dominicale Euro 0,28,reddito agrario Euro 0,03;

16. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella 231, uliveto, classe 3, superficie are 01 ca 20, reddito dominicale Euro 0,15,reddito agrario Euro 0,02;

17. fabbricato posto in S., via G., 93/B, piano S1-T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di S. al foglio (...), dalla particella (...), sub. (...), classe (...),categoria (...), vani catastali 13, rendita Euro 3.323.40;

18. fabbricato posto in S., via U., T-1, identificato al catasto fabbricati del Comune di S. al foglio (...), dalla particella (...), classe (...), categoria (...), vani catastali 7,5, rendita Euro803,35;

19. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), vigneto, classe 3, superficie are 06 ca 00, reddito dominicale Euro 3,56,reddito agrario Euro 2,01;

20. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), bosco ceduo, classe 3, superficie are 23 ca 90, reddito dominicale Euro0,62, reddito agrario Euro 0.12;

21. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), bosco alto, classe (...), superficie are 03 ca 50, reddito dominicale Euro 0,23,reddito agrario Euro 0,02;

22. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), bosco alto, classe (...), superficie are 12 ca 00, reddito dominicale Euro 0,81,reddito agrario Euro 0,06;

23. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), vigneto, classe (...), superficie are 12 ca 90 reddito dominicale Euro 7,66reddito agrario Euro 4,33;

24. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), vigneto, classe (...), superficie are 08 ca 20, reddito dominicale Euro 4,87,reddito agrario Euro 2,75;

25. terreno posto in S... e identificato al Catasto Terreni di S... al foglio (...),dalla particella (...), sem. arbor., classe (...), superficie are 11 ca 00, reddito dominicale Euro 3,69,reddito agrario Euro 2,27

-dichiara il diritto di proprietà di N.R. sulle quote della società T. di S.F. & C. S.n.c. (già T. di G.U. S.n.c.) con sede in F. dei M., Via G. C., 45, cod.fisc. (...), per un'ulteriore percentuale rispetto a quella già posseduta (del 19%) pari al 9 %, disponendone il trasferimento in suo favore dalla quota posseduta da S.F.;

- condanna S.F. a pagare a N.R., per l'incremento del valore dell'azienda alla data del 2.2.2005, la somma di Euro 160.000 oltre accessori (rispetto alla maggiore somma di Euro 200.153,92 stabilita dal primo giudice), da compensarsi con la somma di Euro 74.370 dovuta da N.R. a S.F. per l'acquisto delle quote del ...;

- compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna S.F. a rimborsare a N.R. i 2/3 delle spese processuali sostenute, che si liquidano per intero per il primo grado in Euro 10.786 e per il secondo grado in Euro 8.066, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap.

Conclusione

Così deciso in Firenze, il 7 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2022.